



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

<b>CIRCOLARE N. 28 del 26 maggio 2017</b> Prot. 99/2/cv	<b>DESTINATARIO:</b> tutte le aziende associate
<b>ARGOMENTO:</b> TASSA RIFIUTI	<b>OGGETTO:</b> Sentenze Cassazione Civile e TAR Lazio
<b>CIRCOLARI PRECEDENTI:</b> 26/16 – 19/15 – 20/14 – 29/14 – 42/14 – 81/14	

Gentile Associato,

proseguono gli interventi della magistratura sul tema “tassa rifiuti”, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e alla tassabilità delle aree su cui si formano rifiuti speciali. Oltre a quanto già comunicato fino ad ora, riteniamo utile darti notizia delle sentenze di seguito dettagliate.

**SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n. 10548 DEL 28 APRILE 2017 (All.1)**

Viene confermata la sentenza di merito con cui il Giudice aveva riconosciuto a un’impresa toscana la detassazione totale, ai fini della tassa rifiuti, per quelle superfici sulle quali si formano rifiuti speciali. All’azienda era stato notificato un accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento della tassa applicando solo una riduzione del 30%, ai sensi dal regolamento comunale che prevedeva la detassazione forfettaria solo nel caso in cui risultasse “*difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali*”. La società in questione aveva quindi proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Secondo i Giudici, nel caso di specie, è vero che il Regolamento comunale prevedeva una riduzione forfettaria ma, **avendo l’azienda pienamente provato in quali aree si formano i rifiuti speciali e in quale modo provvede allo smaltimento diretto, l’azienda ha diritto all’esonero pieno**. Questo, in base all’art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/1993, che prevede la possibilità di assoggettare determinate attività produttive a riduzione della tassa rifiuti ma, in assenza dello specifico regolamento comunale, la detassazione è totale.



**SENTENZA TAR LAZIO (RM) SEZ. II BIS N. 4611 DEL 13 APRILE 2017 (All.2)**

Il TAR ha accolto il ricorso, contro il Ministero dell’Ambiente e il Comune competente, presentato da un’azienda che ha lamentato di essere gravemente danneggiata dalla eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani effettuata dalle Amministrazioni comunali a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale pur prevista dall’art. 195 D.Lgs. 152/2006 e nonostante una diffida del maggio 2016 avanzata dalla stessa azienda nei confronti del Ministero.

Con la sentenza in esame, il Tribunale obbliga il Ministero a concludere il procedimento menzionato nella diffida **adottando, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel termine di giorni 120**.

Con riserva di aggiornamento sugli argomenti, cordiali saluti.

La Segreteria  
Viviana Casiraghi

<b>ALLEGATI:</b>
1. SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n. 10548 DEL 28 APRILE 2017
2. SENTENZA TAR LAZIO (RM) SEZ. II BIS N. 4611 DEL 13 APRILE 2017